

LE STRADE DELL'INFERNO ...

... sono lastricate dalle buone intenzioni. Invero buone erano le intenzioni del Ministero delle Attività Produttive che hanno condotto alla nuova stesura del Libretto di Centrale e del Libretto di Impianto di cui al DM 17 marzo 2003. Premesso che si trattava di un atto dovuto, poiché occorreva dare corrispondenza tra Libretti e legislazione entrata in vigore nei quasi 10 anni trascorsi dall'emanazione del Regolamento degli impianti termici DPR 412/93, l'occasione era anche opportuna per fornire inequivocabili chiarimenti a quesiti da tempo sollevati dai soggetti obbligati. A tali ottime ragioni ipotizzo che se ne sia aggiunta un'altra, quella di produrre una modulistica di agevole compilazione che raggiungesse l'obiettivo di divenire essa stessa una sorta di linee guida alla gestione degli impianti termici. Non sembrerebbe questa terza una ragione altamente meritoria? Ed ecco allora che i nuovi Libretti evidenziano i riferimenti alle norme UNI corrispondenti alle tipologie di impianti termici più ricorrenti, nonché i consumi di combustibile, energia elettrica, acqua ed additivi per decalcificazione dell'acqua, consumi che sono di per sé obiettivi di contenimento di sprechi di risorse, nonché segnali della qualità della gestione dell'impianto.

Nel licenziare le nuove versioni dei Libretti il Ministero, e le organizzazioni che hanno collaborato con il medesimo stando alla lettera di errata-corrige ministeriale¹, ritengo che abbiano avuto la sensazione di aver fatto un buon lavoro, coniugando il rispetto della legge con la creazione di un utile strumento di lavoro per gli operatori professionali del settore.

In effetti ad un primo esame i Libretti si presentano bene, rigorosi e nel contempo semplici nel linguaggio. La numerosità delle pagine, accresciuta rispetto alla versione precedente, è a favore di chi li usa, in quanto dovuta in più casi a pagine uguali, previste per una maggiore longevità dei Libretti medesimi.

Avverto, nello scorrere i Libretti, come fosse contenuto un messaggio:

“Egregio titolare, o chi per te, della ditta a cui il proprietario o occupante ha conferito l'incarico, che quasi sempre sarai anche il compilatore del Libretto in quanto assumerai il ruolo di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, abbiamo pensato principalmente a te. Come puoi vedere entrambi i Libretti si compongono di cinque parti:

- *schede di facile compilazione che sono da inviare all'Ente locale competente;*
- *due questionari equivalenti per contenere i dati essenziali dei componenti principali dell'impianto, uno per l'installazione o la ristrutturazione e l'altro per le eventuali sostituzioni;*
- *i risultati delle verifiche effettuate da te e dall'Ente locale, a fronte anche del dato di rendimento di combustione minimo ammissibile;*
- *un sintetico modulo per attestare che sei intervenuto sull'impianto ed hai provveduto, con la compilazione di un apposito Rapporto di controllo tecnico, a verificare la conformità dell'impianto alla legge;*
- *una o più schede per registrare i consumi.*

Concorderai che abbiamo fatto il possibile perché tu diligentemente compili il Libretto in ogni sua parte, contenendo il tuo impegno di tempo, ad es. dove possibile abbiamo previsto caselle da contrassegnare con una crocetta, come nel caso delle norme tecniche di riferimento più ricorrenti. Abbine cura e buon lavoro!”

Ahimè, pur nel rispetto del Ministero e delle organizzazioni coinvolte nella stesura dei Libretti, questo mio articolo è fortemente negativo nei confronti dei medesimi: addirittura la tesi qui svolta è che è proprio il tentativo di fornire con i Libretti un utile strumento di lavoro a costituire un errore grave, tale da peggiorare la già critica situazione del settore degli impianti termici.

¹ Lettera **Ministero** delle Attività Produttive – D.G. per l'Energia e le Risorse Minerarie – Uff. D4, prot. n. 254238 del 15 maggio 2003, indirizzata all'ENEA, al CTI, alla Confartigianato, all'ANIM-CNA. La lettera può essere scaricata dal sito www.fire.it

1. Cosa non va nei Libretti

1.1 Finalità dei Libretti e discrezionalità delle sanzioni

Penso vi siano ben pochi dubbi che la mancata esistenza di un Libretto sia passibile della sanzione prevista dall'art. 34 c. 5 della L. 10/91, ancorché tale mancanza non sia prevista dalla Legge, nella fondata presunzione che il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (nel seguito responsabile dell'e.e.d.m.) abbia evaso con tale mancanza l'obbligo di cui al Regolamento art. 11 c. 9, al fine di non rispettare le prescrizioni di cui all'art. 31 della Legge (c. 1 relativamente all'esercizio degli impianti e/o c. 2 per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria).

Domanda: quando è che un Libretto esistente risulta **non conforme** al Regolamento (e quindi alla Legge) e pertanto il responsabile è passibile di essere sanzionato ex-art. 34?

Attorno a questa domanda verte la dimostrazione che i Libretti, nella nuova stesura, esaltano un difetto originario dei Libretti medesimi, ovvero che in essi non si sia in grado di distinguere, nelle richieste da informazioni e dati, tra parti obbligatorie e parti opzionali e, in linea subordinata, quali siano esattamente i confini, per le parti obbligatorie se le medesime fossero mai individuate, tra una risposta conforme alla legge ed una no. Annoto che è usuale per ogni questionario indicare con un asterisco i campi obbligatori evidenziandoli rispetto a quelli opzionali, e se del caso indicare quelli tra loro alternativi, cosa che non si trova nei Libretti, per cui si dovrebbe concludere che tutti i campi siano obbligatori o, penso invece, che il Ministero abbia trascurato di curare questi aspetti di comunicazione con i destinatari del decreto.

Tali circostanze creano una situazione di discrezionalità grave per il verificatore pubblico, nel momento che è tenuto a sindacare non solo l'esistenza del Libretto ma anche la qualità della compilazione del medesimo.

Come dovrebbe essere un Libretto? L'art. 11 c. 17 del DPR 412/93, nell'occuparsi di impianti diversi da quelli che impiegano un generatore di calore, richiede che *“detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche”*; non penso sia una forzatura supporre che quanto sopra valga per tutti i Libretti. **Il c. 17 esprime le finalità dei Libretti.** Non essendo precisato, rimane un dubbio interpretativo riguardo l'ambito della descrizione dell'impianto. Domanda: la descrizione contenuta nel Libretto deve equivalere ad una sorta di estratto dal progetto esecutivo “come costruito” dell'impianto termico? A proposito, cosa è un impianto termico? Secondo il Regolamento (art. 1 c.1 lettera f), è *“un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo”*.

Né nella primitiva stesura, né in quella nuova, i Libretti prevedono campi di introduzione dati per tutti i possibili *elementi di impianto o tipi di apparecchio o dispositivo*². Ad es., nel caso del Libretto di Centrale l'attenzione è posta sui generatori, sui bruciatori, sulle pompe, sui sistemi di regolazione. Perché questi elementi e non altri? Se la finalità del Libretto non fosse quella sopra evidenziata, a mio avviso vi sarebbero altre informazioni significative da dare, sia per valutare le prestazioni energetiche dell'impianto, che in vista di possibili miglioramenti energetici, informazioni quali la distribuzione a zone o colonne montanti e in quest'ultimo caso il loro posizionamento nella struttura edilizia e il loro isolamento, ed il tipo di terminale di erogazione e corpo scaldante. Ovviamente sono d'accordo che nel Libretto non se ne faccia cenno, proprio poiché la critica che si rivolge al Ministero è di non aver ben soppesato la rilevanza dell'inclusione nel Libretto di un elemento descrittivo dell'impianto.

In conclusione la descrizione dell'impianto dovrebbe essere propedeutica a rendere applicabile il seguito della prescrizione di cui al citato art. 11 c. 17, e quindi dovrebbero essere richieste, ed

² Inciso ripreso dal penultimo periodo del comma 4 del DPR 412/93 così come sostituito dall'art. 8 del DPR 551/99.

ottenute **in quanto obbligatorie**, solo le informazioni necessarie per comprendere quali siano le disposizioni di legge da rispettare per la specificità dell'impianto in oggetto, ovvero **“un Libretto correttamente compilato ha la sola finalità di dimostrare al verificatore pubblico che il responsabile dell'e.e.d.m. rispetta la legge, in quanto il Libretto contiene l'elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche”**.

Preso atto di come è il Libretto di Centrale, provocatoriamente ora chiedo, sarà la mancanza o l'erronea trascrizione della matricola di una pompa condizione sufficiente per una verifica negativa? Ed in via generale, quali sono le inadempienze del responsabile dell'e.e.d.m. rispetto al Libretto di Centrale passibili di una sanzione immediata, salvo ricorso, e quelle segnalate dal verificatore pubblico per le quali viene concesso un tempo ragionevole per intervenire? Così come è fatto il Libretto di Centrale non vi è possibilità di graduare le eventuali inadempienze in categorie quali: - **non sanzionabili**, - **da eliminare quanto prima con sanzione sospesa**, - **sanzionate immediatamente**. Grande è quindi la discrezionalità del verificatore pubblico!

Migliore, a mio giudizio, è la situazione riguardo il Libretto di Impianto. Anche qui non si indica quali siano i campi obbligatori e quelli opzionali, né tanto meno quelli tra loro alternativi, tuttavia tutte le informazioni e i dati richiesti, salvo che per il quesito *“4.8 Sistemi telematici di controllo e conduzione”*, trovano correlazione con specifiche prescrizioni di legge e quindi servono a verificare la conformità alla legislazione in vigore. Questa considerazione va evidenziata a favore del Ministero, poiché gli impianti sotto a 35 kW sono 11 milioni contro meno di 1 milione di impianti centralizzati. Invece le osservazioni negative che evidenzio al successivo punto 1.2 valgono per entrambi i Libretti.

1.2 Incertezze del quadro di riferimento normativo per l'esercizio (conduzione), la manutenzione ordinaria e straordinaria, i controlli, le verifiche.

1.2.1 Come le incertezze normative causano minore attenzione per quel che conta di più: la pulizia del generatore di calore

Mi rendo conto che il Lettore troverà piuttosto noiosi i tanti riferimenti testuali alla legge e chiedo scusa: devo per dare forza alla mia tesi riportare (DPR 412/93 art. 1 c. 1 lettera n) la definizione per *“esercizio e manutenzione di un impianto termico”*, *il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità alla gestione includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale*.

Come sarebbe bello se esistessero due documenti intitolati *“Elenco e descrizione delle operazioni che comportano la responsabilità alla gestione, ai sensi del DPR 412/93 art. 1 c. 1 lettera n), per gli impianti termici non inferiori a 35 kW”* e quello analogo per gli impianti da 35 kW in su!

Purtroppo quei documenti non esistono. Non solo, ma esattamente non sappiamo cosa intenda la legge per **conduzione**, termine che ci chiediamo se corrisponda o no ad **esercizio**. Ed anche non abbiamo chiarissime le idee riguardo il significato degli altri tre termini, **manutenzione ordinaria**, **manutenzione straordinaria** e **controllo**. Per le due manutenzioni il DPR 412/93 art. 1 c. 1 lettere h) ed i), a cui rimando, ci spiega cosa intende e, per il controllo, almeno nel caso degli impianti termici non inferiori a 35 kW, ci sovviene la definizione data dalla ben nota norma tecnica (di adozione volontaria) UNI 8364:1984 *“Impianti di riscaldamento – Controllo e manutenzione”*, per cui *“Controllo è la verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto eseguita vuoi ai fini dell'attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc., vuoi per sincerarsi dei risultati conseguiti coi provvedimenti in questione.”* Domanda: questa definizione sta bene anche al legislatore? Infine non si trova una definizione di **verifica**: è sinonimo di controllo, o qualcosa di diverso?

L'art. 8 DPR 551/99, nel riformulare il comma 4 dell'art. 11 del DPR 412/93 che nella vecchia stesura si riferiva esclusivamente alla manutenzione, riporta e nel titolo e nel testo la dizione

controllo (tecnico periodico) e manutenzione e, per gli impianti termici sotto a 35 kW, indica che i controlli sono quelli specificati nell'Allegato H introdotto anch'esso dal DPR 551/99, denominandolo "Rapporto di controllo tecnico": si noti, non già "di controllo tecnico e di manutenzione". Si noti che non esiste un analogo allegato per gli impianti di potenza maggiore, ma tocca al responsabile dell'e.e.d.m. predisporre uno equivalente. Citiamo, senza approfondire, che la L. 46/90 sulla sicurezza degli impianti, che si applica in modo sostanziale agli impianti termici, dà al concetto di manutenzione ordinaria un ambito di estensione ben più ampio di quello dato dal Regolamento. In conclusione, i significati dei termini impiegati nella citata lettera n) sono piuttosto sfumati, circostanza che ha un certo peso, poiché è **tale definizione che fissa l'oggetto della responsabilità del responsabile dell'e.e.d.m.**, ed inoltre comporta una notevole difficoltà nell'individuare quali siano le "regole tecniche" che occorre rispettare, argomento trattato nel successivo punto 1.2.2.

Avverto il senso di disagio del Lettore che vorrebbe arrivare al concreto e temo che mi giudichi come troppo amante delle disquisizioni cosiddette di "lana caprina". Mi giustifico: consapevole che oggi il mercato dei servizi per gli impianti termici premia più la forma che la sostanza e che aumentano ogni giorno gli impianti termici che vengono a disporre di un'analisi dei fumi, ma nella stessa proporzione non aumentano quelli che invece hanno ricevuto **un'accurata pulizia del bruciatore, dello scambiatore di calore e della camera di combustione**, devo dimostrare dove risiedono i difetti dell'attuale legislazione.

Spero che il Lettore condivida che è la pulizia di tutte le parti esposte ai prodotti di combustione l'operazione più importante, qualificante della prestazione resa dalla ditta incaricata, e lo sarà sempre più in futuro, poiché il grado di automazione degli impianti crescerà riducendo al minimo la necessità dei controlli, in una tendenza del mercato trainata dallo svilupparsi della domotica. Il punto debole sarà sempre l'effettuazione delle operazioni manuali più defatiganti, la pulizia appunto. Vediamo come sia difficile, ora, rintracciare la specificazione che la pulizia sia stata effettivamente fatta.

1.2.1.1 La pulizia nel caso degli impianti termici non inferiori a 35 kW

Nel caso degli impianti termici aventi potenza termica al focolare non minore di 35 kW non esiste, come già detto, l'equivalente dell'Allegato H. Sappiamo che al momento ben poche ditte manutentrici, che operano per lo più nel ruolo di terzo responsabile dell'e.e.d.m., abbiano provveduto a predisporre e quindi compilare un Rapporto di controllo tecnico. Tuttavia le medesime ditte non hanno generalmente trascurato di scrivere nell'apposito spazio del punto 9. della precedente stesura del Libretto l'indicazione: **eseguita la pulizia della caldaia e del bruciatore**, anche perché esiste un controllo non solo pubblico ma anche da parte del mercato, essendo ben informati i committenti, di solito amministratori di condominio, della rilevanza di una tale operazione. Nel far ciò le ditte hanno ritenuto essere tale spazio, dedicato agli interventi di ordinaria manutenzione, quello idoneo a contenere l'informazione, ritenendo essere la pulizia del generatore operazione di manutenzione ordinaria, agendo in conformità con le prescrizioni di cui alla norma UNI 8364:1984, in particolare dei punti 5., 6. e 7. della medesima che indica come procedere alla manutenzione del bruciatore, dei tubi di fumo, della camera di combustione e dei condotti del fumo. Come saranno i Rapporti di controllo tecnico per gli impianti non inferiori a 35 kW che, a propria responsabilità, le ditte manutentrici utilizzeranno? Se mai diventassero equivalenti nella forma all'Allegato H non sarebbe imposta l'annotazione specifica dell'avvenuta pulizia ... e molto forte sarebbe la tentazione di occuparsi dello stato del generatore e del bruciatore unicamente apponendo una crocetta in corrispondenza alla dizione "sufficiente", se mai l'Allegato Hbis (vedi dopo la tabella in estratto), messo a punto dal Comune di Ferrara³, che costituisce appunto il Rapporto di controllo tecnico per gli impianti termici non inferiori a 35 kW presenti in detto territorio comunale, divenisse di impiego generale:

³ Si rimanda in merito al sito www.comune.fe.it/energia/calorepulito/index.htm

ESAME VISIVO DELLA CENTRALE TERMICA E DELL'IMPIANTO			
1.	Esame visivo centrale termica	<input type="checkbox"/> soddisfacente	<input type="checkbox"/> non soddisfacente
2.	Esame visivo linee elettriche	<input type="checkbox"/> soddisfacente	<input type="checkbox"/> non soddisfacente
3.	Esame visivo bruciatore	<input type="checkbox"/> soddisfacente	<input type="checkbox"/> non soddisfacente
4.	Esame visivo generatore di calore	<input type="checkbox"/> soddisfacente	<input type="checkbox"/> non soddisfacente
5.	Esame visivo camino e canale da fumo	<input type="checkbox"/> soddisfacente	<input type="checkbox"/> non soddisfacente

Giustamente, a chi critica, si controbatte di solito con la domanda: *“Se così non va, cosa si deve fare?”* Semplice, risponderai: **al punto 11. del Libretto di Centrale dopo “Eseguita verifica di combustione Sì/No” prevedere:**

- **“Eseguita manutenzione ordinaria del/dei bruciatore/i (punto 5.2 Norma UNI 8364:1984) Sì/No”.**
- **“Eseguita manutenzione ordinaria del/dei generatore/i di calore (punto 6.2 Norma UNI 8364:1984) Sì/No”.**
- **“Eseguita manutenzione ordinaria del/dei condotti fumo e camera/e di combustione (punto 7. Norma UNI 8364:1984) Sì/No”.**

1.2.1.2 La pulizia nel caso degli impianti termici inferiori a 35 kW

Riporto un dialogo telefonico immaginario che potrebbe tenersi tra un manutentore di impianti individuali e il Sig. Rossi, o se si vuole la altrettanto richiamata Sig.a Maria.

Sig. Rossi: *“Ho letto e sentito alla TV che stanno per partire i controlli del Comune (o della Provincia) e che occorre mandare una certificazione che è stata fatta l’analisi dei fumi, per non pagare una bella somma per i controlli o peggio per prendersi una pesantissima multa. Cosa costa?”*

Manutentore: *“L’analisi dei fumi costa 60 Euro e altri 60 Euro costa la manutenzione”.*

Sig. Rossi *“Per adesso facciamo solo l’analisi, però mi deve aiutare a far partire la certificazione”.* Scommettiamo su come sarà la conclusione della telefonata, scommettiamo che una notevole percentuale dei manutentori non se la sentirà di dire:

Manutentore: *“Ma no, Sig. Rossi, non si può fare l’analisi dei fumi se non si fa prima la manutenzione!”*

A proposito, dove sta nel Rapporto di controllo tecnico, Allegato H ex-DPR 551/99 il posto dove scrivere: **“avvenuta esecuzione della pulizia del generatore di calore”?** Non c’è, poiché il legislatore ha previsto che, con l’apposizione di una crocetta su Sì alle voci contenute al punto 5. “ugelli del bruciatore puliti” e “scambiatore lato fumi pulito” e alle altre voci ivi contenute, il manutentore abbia provveduto, se del caso, ad eseguire la pulizia. Tanta fiducia non mi trova d’accordo, mi sentirei assai più tranquillo se di suo pugno il manutentore scrivesse, con tanto di data e firma in calce, **al punto 9. del Libretto di Impianto, dopo “Eseguita verifica biennale di combustione Sì/No”:**

- **“Eseguita pulizia dello scambiatore lato fumi e del bruciatore della caldaia a gas (punto 7. Norma UNI 10436:1996) Sì/No”.**

Inoltre un’apposita nota dovrebbe precisare: **“In caso di impiego di combustibili diversi dal gas indicare, se eseguita nell’intervento, l’avvenuta pulizia del generatore di calore.”**

1.2.2 Regole tecniche e norme tecniche

Non tutti possono installare ed eseguire la manutenzione di un impianto termico. In primo luogo lo possono fare solo delle ditte. Occorre poi che esse siano abilitate, occorre che siano riconosciuti i requisiti tecnico professionali che danno diritto ad un certificato di riconoscimento, a seguito di accertamento da parte di commissioni competenti, come prevede la L. 46/90. Tale riconoscimento attesta che la ditta fornisce prestazioni che il C.C. chiama a “regola d’arte”, ovvero che la ditta segue determinate specifiche tecniche che contraddistinguono appunto la propria “arte”.

Nel caso degli impianti termici le ditte abilitate devono svolgere il loro operato nel contesto di regole obbligatorie, ed in particolare sono tenute all'osservanza del dettato del comma 4. dell'art. 11 del Regolamento degli impianti termici relativo al "*controllo tecnico periodico e manutenzione*", così come sostituito dall'art. 8 del DPR 551/99, del cui testo nel seguito evidenzio alcune parti. Intendo dimostrare che il quadro normativo di riferimento si riflette negativamente sull'operato delle ditte incaricate del servizio di controllo e manutenzione dell'impianto.

Purtroppo, se esistono, sono molto rari i casi in cui il *costruttore dell'impianto* (costruttore inteso come sinonimo di installatore) abbia fornito *le istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione*. La ditta che ha ricevuto l'incarico per un dato impianto nella generalità dei casi deve quindi in prima battuta, per le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, cercare ed esaminare *le istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo*. Domanda: quale è l'estensione dell'obbligo della ditta, chiedere al proprietario od occupante di consegnare, se esistono, le documentazioni pertinenti od addirittura rivolgersi ai fornitori per venire a disporre della documentazione aggiornata allo stato della normativa vigente? Ovvio, a seconda di come si risponde a questa domanda, cambia il prezzo della prestazione.

Qualunque sia la risposta a tale domanda, rimangono sempre casi in cui dette istruzioni non sono disponibili. In tal caso *le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo*. Domanda: quali sono le normative UNI e CEI vigenti? Risposta: quelle CEI tutte beneficiano del riconoscimento di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186, per cui sono **in vigore** nel senso pieno del termine, ovvero devono essere seguite. Diversa è la situazione per le norme UNI, che sono tutte di adozione volontaria a meno che vengano approvate o recepite da un apposito atto di legge, ad es. un decreto.

Ma siamo sicuri che con il termine **vigenti** il DPR 551/99 abbia inteso limitare il riferimento alle sole norme recepite in tal modo? Esaminando i due Libretti si deve pensare di no, poiché sono citate norme tecniche che non hanno alle spalle un atto di recepimento. Quindi il termine vigenti non avrebbe il significato di "regola tecnica obbligatoria", bensì di "norma esistente, nella versione aggiornata e non ritirata dall'Ente di normazione". Interpretiamo allora l'intendimento del Ministero così: caso per caso occorre verificare se una qualunque norma UNI e CEI esista e contenga prescrizioni che siano pertinenti per *le operazioni di controllo e manutenzione per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo*.

Ha il Lettore percezione esatta di quante siano le norme tecniche che **potrebbero** essere di interesse? In allegato a questo articolo si forniscono quattro elenchi, raggruppati secondo un criterio di puro buon senso per il solo scopo di favorirne la consultazione, elenchi che saranno certamente incompleti, prima di tutto perché non sono considerate le norme CEI.

Cosa deve fare la ditta incaricata per rispettare la legge, per *eseguire le operazioni secondo le vigenti normative UNI e CEI, in difetto di istruzioni del costruttore e/o del fabbricante*? Quattro cose: **Consultare** gli elenchi di tutte le norme UNI e CEI ed aggiornarsi sempre sulle norme in vigore, come minimo in base agli estratti che l'UNI ed il CEI diffondono o procedendo alla consultazione gratuita presso gli sportelli di vendita UNI o CEI. **Comprare** tutte le norme pertinenti. **Applicare** le prescrizioni. **Trascrivere** sui Libretti i numeri delle norme applicate, a meno che le norme siano già una di quelle per cui è sufficiente apporre una crocetta.

Non temo smentite quando affermo che nel merito delle norme tecniche da seguire si è nella confusione più totale. Premesso che la maggior parte degli operatori professionali del settore ignora l'esistenza di molte norme che potrebbero essere pertinenti (dopo riprendo l'argomento con un esempio), di quelle di cui gli è nota l'esistenza sovente non va oltre alla conoscenza del numero e in definitiva ben poche sono le norme che ha provveduto ad acquistare, vigendo il divieto assoluto della duplicazione in tutto od in parte delle medesime.

Persino i soggetti più qualificati possono cadere in errori. L'esempio eclatante è quello del Comune di Ferrara, che nel già citato Allegato Hbis, nel riquadro della "Documentazione tecnica a corredo"

e nella colonna “Documento”, alla riga “Rapporto di controllo ex UNI 10435” mette tra parentesi (imp. a gas), con l’ovvio significato di escluderne l’obbligo di dare la risposta “presente/assente” in caso di altri combustibili. Invece non solo in quei casi non è impiegabile il quesito, poiché la norma è applicabile solo agli “Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata”, per cui non è applicabile nel caso di generatori di calore di tipo atmosferico. Per inciso, quanti sono i Lettori che hanno già visto un Rapporto di controllo ex UNI 10435?

Differentemente dall’UE, che precisa di volta in volta quali siano le norme armonizzate (CEN e CENELEC) che danno presunzione di conformità ai requisiti minimi delle direttive, il legislatore italiano lascia sulle spalle degli operatori professionali il compito di decidere quali siano le norme tecniche da seguire.

L’aver poi indicato alcune delle norme di possibile riferimento, può essere fonte esso stesso di disinformazione e causa di scorretto comportamento da parte di chi compila il Libretto. Come esempio (vedi punto 9. del Libretto di Impianto), facciamo il caso di un intervento eseguito su un impianto termico, di potenza inferiore a 35 kW, alimentato a GPL, in cui il responsabile dell’e.e.d.m. abbia creduto di dar sfoggio della sua competenza ed efficienza citando nelle note di aver seguito le norme UNI 7129, UNI 10436 e UNI 10845, tutte tre riportate nel Libretto: ebbene, esistendo la norma specifica del caso UNI 7131 “Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e manutenzione”, e non citandola, si autoaccuserebbe di aver operato non in conformità alla legge.

A mio avviso i riferimenti generici alle norme e specie, dove vi sono, le caselle con crocette, costituiscono loro malgrado un aperto invito a mentire, da parte dei tanti manutentori che non fanno delle norme citate complemento della propria “regola d’arte”, non avendole a disposizione e più delle volte ignorandone persino le finalità e l’ambito di applicazione. Avrebbe quindi fatto bene il Ministero ad evitare ogni citazione di norme, a meno che avesse provveduto a indicare quali siano, caso per caso, quelle applicabili in relazione a ben determinate operazioni, come ho precisato in precedenza per la pulizia.

2. Conclusione: cosa dovrebbe fare il Ministero

I nuovi Libretti ci sono e, qualunque fosse stata la loro stesura, essa è legittimata dal c. 10 dell’art. 11 del DPR 412/93 che ne prevede l’aggiornamento, per cui li dobbiamo tenere così, almeno sino al prossimo aggiornamento, ed i responsabili dell’e.e.d.m. dovranno fare i conti con essi. Cosa si può fare allora? Non vedo altro che delle Linee Guida ministeriali alla corretta compilazione, che chiariscano quali siano le informazioni ed i dati **obbligatori** la cui mancanza, lacunosità o peggio falsità comporterà le sanzioni. Per gli altri dati che non hanno tale priorità, che si dica che la loro introduzione è facoltativa, ancorché la presenza e correttezza dei medesimi è opportuna, in quanto possono facilitare il compito dei verificatori in sede di verifica. Spiegare che, essendo la medesima finalizzata a verificare che il responsabile dell’e.e.d.m. rispetta le prescrizioni di cui ai commi 1. e 2. dell’art. 31 della L. 10/91, detto responsabile ha quindi tutto l’interesse a rendere agevole la verifica ed evitare approfondimenti della medesima che, come minimo, comportano un impegno di tempo anche per il responsabile stesso. Posso dare un suggerimento? Già si sa che dovrà esservi un errata corrige, nell’occasione si potrebbero apportare i chiarimenti. Soprattutto si dovrebbe richiamare l’attenzione sul fatto che le pulizie vanno fatte ed opportunamente documentate, magari anche solo scrivendo nello spazio “Note” dei punti 11. e rispettivamente 9. dei due Libretti.

Ma non basta. Il Ministero non può sottrarsi dal compito di emanare un elenco di norme tecniche applicabili nell’assolvimento della disposizione ex-art. 11 c. 4: *le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo*. Inoltre dovrebbe, almeno per i casi più ricorrenti, favorire il responsabile dell’e.e.d.m. nell’individuazione delle norme applicabili ai singoli casi, con opportune delucidazioni.

Queste richieste sono tuttavia minimali: gli operatori qualificati del settore si attendono che si passi dal formalismo ai contenuti, perché sul mercato “*la buona moneta scacci la cattiva e non viceversa*”. Sono ormai 13 anni che è entrata in vigore la L. 46/90 ed ancora ci dibattiamo se esista o meno, per un impianto termico, la dichiarazione di conformità e non già di come in effetti siano le dichiarazioni attualmente fatte. L’art. 9 della Legge prescrive “*di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto*”. Domanda: i verificatori pubblici si accontentano che ci sia una qualunque dichiarazione di conformità o pretendono che essa sia conforme alla Legge? Ci rendiamo conto che, se la dichiarazione di conformità avesse in allegato *la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati*, troveremmo in detta relazione tutte le informazioni ed i dati che ora si richiede nei Libretti al fine di costituire la descrizione dell’impianto termico: per cui quest’ultima è **un duplicato**? **Seconda questione: dal 18 giugno 1994 esiste l’obbligo, per i nuovi impianti termici e per le ristrutturazioni di impianti termici di predisporre una relazione tecnica, prevista dall’art. 28 della L. 10/91 e dal D.M. 13 dicembre 1993, in cui tutti i dati fondamentali di descrizione dell’impianto richiesti nel libretto devono essere contenuti; abbiamo perso la memoria riguardo la cogenza di tale relazione? Assodato che i comuni, che la legge prevede ne abbiano ricevuto una copia, non hanno svolto controlli in merito, il D.M. 17 marzo 2003 tacitamente intende metterci una pietra sopra?**

La strategia del legislatore italiano nel tempo appare essere sempre la stessa: a) fa una buona legge; b) lascia che sia inapplicata; c) si rende conto che qualcosa non va e ci metta una pezza con un altro provvedimento normativo. Così, poiché i progetti **e le relazioni tecniche** non ci sono e le dichiarazioni di conformità sono carenti, nei Libretti si introduce la descrizione dell’impianto.

Ho idea che anche l’emanazione dell’Allegato H abbia avuto a suo tempo simile motivazione: a) il Ministero ha il fondato sospetto che i responsabili dell’e.e.d.m. non curino in modo adeguato gli aspetti di sicurezza degli impianti termici individuali, ancorché esistano norme tecniche allo scopo applicabili, vedi la già citata UNI 10436:1996; b) il Ministero si fa carico di predisporre l’Allegato H assai simile al Rapporto di controllo e manutenzione dell’UNI 10436:1996, con il che ottiene di emanare con esso una regola tecnica, obbligatoria per la compilazione del medesimo ed ovviamente anche per i controlli che occorre fare per rispondere al questionario, che ha il pregio della gratuità essendo pubblicato sulla GURI; c) le ditte incaricate, che siano i responsabili dell’e.e.d.m. o no è indifferente, con la compilazione dell’Allegato e l’apposizione in calce della propria firma assumono piena responsabilità riguardo lo stato dell’impianto.

Apparentemente tutto è risolto. Invece no! In pratica, i cattivi manutentori, quelli che prima non si occupavano della sicurezza dell’impianto, ora hanno un’incombenza in più, mettere una dopo l’altra le crocette su Sì in tutte le righe. Ma possibile, se non si sono mai spaventati per le sanzioni amministrative ex-art. 16 della L. 46/90 e peggio ancora dell’eventualità della sospensione delle imprese dal registro o dall’albo, volete che siano terrorizzati dalla sanzione amministrativa ex-art. 34 della L. 10/91?

Tutto il meccanismo di controllo del mercato degli impianti termici va ripensato e, a mio avviso, la soluzione non sta in procedimenti coercitivi da soli, ma questi, anche potenziati, vanno adottati in combinazione con una serie di azioni, volte da una parte alla crescita professionale degli operatori e dall’altra ad una altrettanta crescita della qualità della domanda degli utenti finali.

Non proceda oltre il Ministero ad azioni sporadiche diluite nel tempo, nel 1991 la legge 10, nel 1993 e 1999 i Regolamenti, oggi i nuovi Libretti, bensì svolga il suo ruolo di coordinamento (sancitogli dalla legge anche dopo la Riforma amministrativa dello Stato) e promuova in simbiosi con le Regioni un pacchetto di azioni sinergiche, da condurre con continuità in modo programmato, coinvolgendo gli organismi pubblici e privati a vario titolo interessati. Obiettivo: ridurre, misurandoli prima e dopo, i consumi energetici degli edifici e ridurre il numero di incidenti nel settore degli impianti termici. A questo proposito, al solo fine della sicurezza, promuovere un programma di verifiche sui generatori di calore esclusi dal Regolamento, in primo luogo gli

apparecchi domestici utilizzati per la sola produzione di acqua calda, oggi in piena giungla selvaggia!

Ultima considerazione, e non minore e poi chiudo: si eviti di arrivare ad una certificazione energetica degli edifici, obbligatoria nel 2006, scollegata dalla risoluzione dei tanti problemi connessi con l'applicazione del Regolamento degli impianti termici.